



LE REGOLE DA RISPETTARE NEI GIORNI 3-4 e 5 APRILE 2021

ATTIVITA' COMMERCIALI

Rimangono aperte **solo** le attività commerciali elencate **nell'allegato 23**.

Nella giornata di **domenica 4 aprile** tutte le attività **sono chiuse** ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motoveicoli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

Nella giornata di **sabato 3 aprile rimangono aperte** le attività elencate **all'allegato 23** con la seguente specifica: se **ESERCIZI DI VICINATO** (superficie di vendita fino a 250 mq) potranno **rimanere aperti per tutta la giornata** mentre se **MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**, solo fino **alle ore 14**.

Le **MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** potranno **rimanere aperte tutte il giorno di sabato - indipendentemente quindi dalla loro estensione** - se farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motoveicoli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

Nelle giornate **3-4 5 aprile** rimangono **chiusi** gli **esercizi commerciali** presenti all'interno dei mercati e dei **centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie, tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. **L'esercizio dell'attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza regionale n. 25 del 19 marzo 2021 si svolgono nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 1; che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.**

Le attività che rimangono aperte si svolgono **nel rispetto** di quanto stabilito dall'ordinanza regionale n. 25 del 19 marzo 2021.

- **misurazione della temperatura** a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali **di media e grande superfici**;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore **a due metri** fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello;
- accessi regolamentati **secondo le seguenti modalità**:
 - A) per locali fino a **40 MQ** può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
 - B) per locali di dimensioni superiori a **40 MQ**, l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona **ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento**, con arrotondamento all'unità inferiore,



oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;

C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

È vietato l'esercizio di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

OBBLIGO FFP2

È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie **dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo**.

DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI CIBI E BEVANDE DOPO LE ORE 18 NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, PER LE BEVANDE ALCOLICHE IL DIVIETO DI CONSUMAZIONE RIGUARDA L'INTERA GIORNATA

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

- Consegna a **domicilio** consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività **prevalente** una di quelle identificate dai **codici Ateco 56.30(Bar ed esercizi simili senza cucina)**
Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.
- È vietato consumare sul posto e nelle adiacenze

Sono consentite le attività delle **mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI PRESSO LE AREE DI SERVIZIO E DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTI

Aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche **lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti**.

SERVIZI ALLA PERSONA

È **CONSENTITO** svolgere servizi di tintoria e lavanderia anche industriale; servizi di pompe funebri e attività connesse,

CHIUSI i centri estetici e servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere.



ALBERGHI E RISTORAZIONE

Gli alberghi e altre strutture ricettive possono rimanere aperti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COPRIFUOCO

Divieto di spostamento dalle ore **22.00** alle ore **5.00** del giorno successivo. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

VISITE A PARENTI E AMICI

È consentito lo spostamento all'interno della propria **Regione** verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone oltre a quelle già conviventi e oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi